

 **FONDI STRUTTURALI EUROPEI**   Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

 **ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORG VENETO**  
Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale  
Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I grado - sito web: [www.icmegliadino.edu.it](http://www.icmegliadino.edu.it)  
Via Marconi, 3 – 35046 Borgo Veneto (PD) tel. 0429/89104  
mail: [pdic87200g@istruzione.it](mailto:pdic87200g@istruzione.it) PEC: [pdic87200g@pec.istruzione.it](mailto:pdic87200g@pec.istruzione.it)  
cod. ministeriale: PDIC87200G cod. fiscale 82009090281 cod. Univoco UFWF2R

Prot.n. 2386/C29

Borgo Veneto, 04/05/2021

### Circolare n. 214

Ai Docenti

Ai Genitori e Alunni delle classi terze  
della Scuola Secondaria di I Grado

Al sito web

**Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 - O.M. n.52 del 03/03/2021: modalità di svolgimento.**

Con la presente si forniscono **indicazioni sulle modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### CRITERI DI AMMISSIONE

Le alunne e gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo Ciclo d'Istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti;
  - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
  - Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

## COME SI SVOLGE L'ESAME A. S. 2020-2021

- L'ESAME CONSISTE IN **UN'UNICA PROVA ORALE** DA SVOLGERSI **IN PRESENZA** e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. L'esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
- La PROVA ORALE viene condotta **a partire** dalla presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe. **La tematica è assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.**
- Gli alunni **trasmettono al consiglio di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. **I docenti avranno cura di seguire gli alunni** suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

## CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI E CONTENUTO DELLA PROVA ORALE

- **La tematica** è individuata per ciascun alunno **tenendo conto delle caratteristiche personali** e consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
- Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
- Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
- Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010 n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.
- **L'elaborato consiste** in un prodotto **originale, coerente** con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica.
- **L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente** secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo **con particolare attenzione** alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo di ciascun alunno nonché al livello di padronanza delle competenze di educazione civica raggiunte.
- Nel corso della prova orale **è comunque accertato il livello** di padronanza degli **obiettivi** e dei **traguardi** di competenza **della lingua italiana, delle competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere.**

## MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

- La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. **L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.**
- La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi **può essere accompagnata** dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

## PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI

L'**esito dell'esame**, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è **pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica **sede** della sottocommissione, **nonché, distintamente per ogni classe**, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

## PROVE INVALSI – CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. **La mancata partecipazione non rileva** in ogni caso **per l'ammissione** all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, **la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale** dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

## EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:

- per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. In tal caso va fatta esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;
- se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;
- se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come conseguenza della situazione pandemica;
- se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabio Morelli

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93